



Città di Anzio
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA SINDACALE N° 21 DEL 01/07/2022

OGGETTO: integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 18/2022 del 20 giugno 2022 ad oggetto "misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. Movida".

IL SINDACO

Premesso che con l'Ordinanza Sindacale n.18/2022 del 20 giugno 2022 sono stati disposti, su tutto il territorio comunale, specifici divieti in merito alle attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini), attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini) e associazioni e circoli privati come indicato nei punti 1) – 2) – 3) - 4) – 5) – 6) e 7) ;

Atteso che l'Ordinanza n.18/2022 applica l'art. 50, comma 7 e l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto che dopo il punto 7) è necessario apportare una integrazione all'indicazione della norma sanzionatoria che così recita: "L'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale)";

Rilevato che la sanzione da applicarsi non è quella dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 bensì l'art. 50, comma 7bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000;

a rettifica ed integrazione

dell'Ordinanza Sindacale n. 18/2022 del 20 giugno 2022 ad oggetto "misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. Movida" si dispone quanto segue:

dopo il punto 7) è rettificato il capoverso nella parte sanzionatoria che così recita: "L'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis 1 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale)";

con il seguente capoverso: "L'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista **dall'art. 50, comma 7-bis 1** del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché dalla sanzione accessoria della sospensione dell'attività dai 2 ai 5 giorni, salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale)".

f/to Il Dirigente della Polizia Locale
dr. Antonio ARANCIO



Il Sindaco
Candido DE ANGELIS

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N.0058579/2022 del 01/07/2022